REGOLAMENTO (CE) N. 1507/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti industriali originari della Tailandia, beneficiario/a delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), e prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), e in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento, all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del numero d'ordine e origine indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato al livello indicato nella tabella stessa; che in data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione;

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ecu)	Data
10.1055	Tailandia	2 315 500	28. 2. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 luglio 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 58 8528 10 62 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 76	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini – a colori – – apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Tailandia

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione